



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE NELL' ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO

In esecuzione della determinazione n. 263/RG del 31.05.2018 ad oggetto: "Avvio procedura per l'aggiornamento dell'elenco aperto di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio del Comune di Poggio Renatico- Approvazione Avviso Pubblico".

Art. 1 Finalità dell'avviso e ambito

Con il presente avviso pubblico il Comune di Poggio Renatico intende aggiornare ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI, singoli e/o associati, cui attingere al fine di conferire singoli incarichi di assistenza e patrocinio, anche presso le giurisdizioni Superiori, per prestazioni occasionali di rappresentanza e difesa in giudizio in controversie nelle quali il Comune è parte nell'ambito del diritto civile, tributario, del lavoro, penale, amministrativo. A tal fine, gli Avvocati che vi abbiano interesse ed in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi del successivo art. 2, potranno presentare domanda di iscrizione nell'elenco in oggetto. Il professionista deve indicare, altresì, gli ambiti professionali di propria competenza e precisare in quale delle Sezioni (una o più) dell'elenco di cui sopra chiede di essere inserito in funzione delle proprie specializzazioni.

Art. 2 Requisiti di ammissione

- iscrizione ad un Albo degli Avvocati italiani;
- stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile che deriva dall'esercizio della professione;
- esperienza professionale almeno triennale nelle branche di diritto oggetto dell'elenco prescelto;
- non avere pendente, nei propri confronti, procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 cd. "Codice Antimafia" e di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- non trovarsi in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune o con gli enti partecipati alla stregua delle norme di legge e degli ordinamenti deontologico e professionale;
- non aver patrocinato contro il Comune di Poggio Renatico nei due anni precedenti la data della domanda di iscrizione e impegnarsi a non assumere un incarico professionale contro il Comune per il biennio successivo alla cessazione del rapporto professionale con lo stesso, come previsto dall'art. 68 del Codice Deontologico Forense, in tema di assunzione di incarichi contro una parte già assistita;

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3 Modalità e Termini di Partecipazione I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l'invio di:

- DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO APERTO DI AWOCATI ESTERNI DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO, da redigersi sul fac-simile ALLEGATO 1A per il singolo Avvocato e sul fac-simile ALLEGATO 1B e 1C per Studi Associati e Società tra Avvocati, scaricabili al seguente indirizzo:

<http://www.comune.poggiorenatico.fe.it/c038018/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi>

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza unitamente a Curriculum Vitae formato europeo. In caso di Studio Associato e Società tra Avvocati:

- la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con indicazione dei nominativi degli Avvocati e del relativo elenco;

- i professionisti così individuati renderanno la propria dichiarazione allegando curriculum e documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda, prodotta in formato PDF non modificabile, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista o dal legale rappresentante, in caso di studio legale associato o società, dovrà pervenire, tramite PEC, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: comune.poggiorenatico@cert.comune.poggiorenatico.fe.it entro e non oltre il 30/06/2018.

Art. 4 Iscrizione ed aggiornamento dell'elenco Le domande di iscrizione complete, conformi e correttamente pervenute saranno esaminate dal Capo Area Servizi alla Persona .

L'inserimento nell'elenco avrà luogo solo a seguito dell'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione e la partecipazione. L'elenco, composto da n. 5 sezioni, sarà formato in ordine alfabetico. L'elenco costituito, in quanto elenco aperto, sarà aggiornato, con cadenza annuale mediante successivi avvisi, pubblicati conformemente al presente da pubblicarsi entro il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 5 Modalità di conferimento degli incarichi A seguito della predisposizione dell'elenco, in presenza della necessità di acquisizione di professionalità per incarichi di rappresentanza giudiziale dell'Ente nelle controversie che interessano la stessa, il Capo Area Segreteria procederà a proprio insindacabile giudizio all'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico. Tale incarico verrà conferito, sulla base di una valutazione comparativa delle professionalità incluse nell'Elenco. In particolare, la scelta dei legali incaricandi sarà effettuata dall'Ente secondo i criteri di seguito elencati :

a) sezione di iscrizione;

b) specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico

c) attività prevalente ed esperienze professionali maturate con specifico riferimento all'oggetto dell'incarico;

d) foro di competenza della causa da affidarsi;

e) consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

f) principio di rotazione.

Gli incarichi saranno conferiti ai professionisti iscritti nell'elenco come sopra formato con provvedimento dirigenziale, previa deliberazione di Giunta Comunale. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di conferire incarichi a professionisti e cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente.

Art. 6 Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'elenco

L'incarico professionale si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare di incarico. Con l'accettazione dell'incarico l'Avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale. Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell'elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione. Sarà comunque disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia con il Comune di Poggio Renatico;

- siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Amministrazione.

- abbiano patrocinato, durante la vigenza di un incarico, giudizi contro il Comune di Poggio Renatico; - abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- abbiano rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista. All'esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, il legale designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicate per le singole fasi di giudizio.

Art.7 Tipo di prestazione Il professionista selezionato svolgerà l'incarico di difesa dell'Ente fornendo tempestivamente, e comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti e se richiesto dal Sindaco o dal Segretario Generale, renderà pareri brevi, anche scritti, sulle questioni a lui sottoposte, anche in ordine alla opportunità di resistere o proporre impugnative. Tali pareri verranno resi senza alcun esborso dal parte del Comune.

Art. 8 Atti di transazione

L'Ente, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, secondo i criteri fissati dai commi successivi del presente articolo. Per tutti i giudizi in cui l'Ente è costituito per mezzo di un difensore incaricato, il Capo Area Segreteria chiede al professionista di inviare una dettagliata relazione circa l'andamento processuale, nonché l'opportunità e l'eventuale disponibilità della controparte ad una transazione della lite. Nell'ipotesi di convenienza per l'Ente, il legale è invitato a stilare lo schema di atto di transazione, che formerà oggetto di proposta di atto deliberativo del Legale Rappresentante pro-tempore. Nei casi in cui l'Ente sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia. Il professionista ha diritto al compenso per l'attività espletata fino a quel momento, come stabilito al successivo articolo, senza null'altro pretendere.

Art. 9 Onorari riconosciuti al professionista Il compenso per l'attività prestata è determinato nei valori minimi di riferimento previsti dalle Tabelle dei compensi professionali degli Avvocati allegate al decreto Ministero della Giustizia 10.03.2014 n. 55. Detto riferimento deve essere inteso quale criterio di determinazione convenzionale del compenso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9, comma 4, D.L. 24-01-2012 n. 1, con la conseguenza che esso resterà fermo anche in caso di modifica legislativa concernente tale decreto. Il limite negoziato di cui sopra potrà essere derogato soltanto nel caso e nei limiti in cui la sentenza che definisce il giudizio condanni le controparti a rifondere al Comune spese legali di importo superiore o inferiore a quello massimo convenuto. In tal caso, il legale si riterrà soddisfatto del compenso che sarà liquidato nella misura determinata dal Giudice. In via eccezionale, per le controversie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero che assumono elevata rilevanza economica e complessità, i sopradetti compensi verranno stabiliti dall'Amministrazione previa pattuizione con il professionista, nel limite massimo di aumento del 20% del compenso come sopra stabilito. Il riconoscimento del compenso professionale al legale incaricato avverrà come di seguito specificato:

- esito favorevole della causa: liquidazione totale del compenso stabilito al primo capoverso del presente articolo;
- esito parzialmente favorevole della causa: liquidazione del compenso stabilito al primo capoverso del presente articolo, con riduzione del 10%;
- soccombenza nella causa: liquidazione del compenso stabilito al primo capoverso del presente articolo, con riduzione del 20%. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. I suddetti compensi sono altresì al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute e documentate (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli, spese vive debitamente documentate). I compensi pattuiti comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività accessorie alla stessa.

Nel compenso sono ricomprese le spese forfettarie, qualora non determinate dal Giudice. Le liquidazioni avranno luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della parcella, e comunque entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, quando l'impegno di spesa assunto non richiede eventuali integrazioni. Al professionista è riconosciuto il diritto di richiedere un acconto a compimento dell'atto introduttivo dell'attivazione e/o resistenza della lite nella misura massima del 20% della somma impegnata, salvo conguaglio in sede di accertamento definitivo a presentazione di fattura a saldo. L'Ente si riserva di procedere, a valere per futuri incarichi, a revisione del disciplinare, al fine di adeguarlo alla normativa vigente in materia di compensi professionali degli Avvocati. Tutti i legali dovranno fornire la propria partita IVA ed esibire la copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Art. 10 Attività domiciliata Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli, con comunicazione all'Ente. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune.

Art. 11 Pubblicazione e Comunicazioni: Il presente avviso, ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente procedura, l'esito dell'avviso pubblico saranno pubblicati esclusivamente all'Albo pretorio on line del Comune di Poggio Renatico nonché sul sito istituzionale dell'Ente:

<http://www.comune.poggiorenatico.fe.it/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi>.

Art. 12 Clausola di salvaguardia L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento. La formazione dell'elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici. I professionisti già operanti con procura alle liti non saranno confermati d'ufficio, ma dovranno manifestare espressa volontà di iscrizione all'istituendo Albo attraverso presentazione di domanda redatta nei termini e modi previsti negli allegati. I professionisti carenti di interesse a essere inseriti nell'elenco legali di fiducia dell'Ente, manterranno, comunque, fino a definizione, gli incarichi affidati, salvo rinuncia al mandato.

Art. 13 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.113 D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e s.m.i., e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successiva sottoscrizione del disciplinare d'incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Titolare dei dati: Comune di Poggio Renatico – P.zza Castello n.1 - 44028 Poggio Renatico

Responsabile del trattamento è il Capo Area Servizi alla Persona, al quale rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii ed ai sensi del Capo III del Regolamento (UE) 2016/679;

Art. 14 Informazioni L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti. Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi al Capo Area Servizi alla Persona Dr. Raffaele Testoni.

Poggio Renatico 31.05.2018



Il Capo Area Servizi alla Persona
Dr. Raffaele Testoni